

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA
Accordo di definizione della percentuale di rimborso della Prestazione Aggiuntiva
“Odontoiatrica CCB” di cui all’art. 4 dell’Accordo attuativo del Contratto Integrativo di
Gruppo di data 27/12/2023

Il giorno 17 marzo 2026, in presenza e attraverso collegamento telematico,

tra

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA (di seguito anche “Cassa Centrale”), nella qualità di **CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA** (di seguito anche “Gruppo”);

e

la **DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA**, costituita a norma dell’art. 11 bis del CCNL, così composta per le seguenti OO.SS:

FABI

FIRST – CISL

FISAC – CGIL

UGL Credito

UILCA

(congiuntamente anche le “Parti”)

**** * * * * *

Premesso che:

- con l’accordo di secondo livello di data 1° giugno 2023 le parti, all’art. 4 (Misure di Welfare), hanno convenuto di rafforzare gli strumenti di welfare sanitario a favore dei dipendenti, prevedendo un contributo aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dal CCNL, complessivo pari



a 0.65% della retribuzione imponibile di cui lo 0.50% a carico azienda e lo 0.15% a carico del lavoratore, a partire dal 1° gennaio 2024.

- Al fine di trovare le migliori condizioni applicative, in ottemperanza a quanto disposto dalla medesima norma di cui all'art. 4, le parti hanno costituito una commissione tecnica che si è interfacciata con gli Enti bilaterali presenti nel settore, ivi inclusa la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo.
- In data 27 dicembre 2023, le parti avevano convenuto che le prestazioni aggiuntive rese dalla "Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo" a favore di tutti i dipendenti ai quali si applica il contratto di secondo livello del Gruppo Cassa Centrale Banca (con esclusione delle Banche ed Aziende facenti capo alle Regioni che attualmente già beneficiano di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste sul piano Nazionale: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Campania) fossero le seguenti:
 - a. Prestazione Aggiuntiva "Odontoiatrica CCB";
 - b. Copertura Assicurativa Temporanea Caso Morte da Malattia.

In particolare, con riferimento alla Prestazione Aggiuntiva "Odontoiatrica CCB" le parti avevano previsto quanto segue:

- Destinatari: tutti i dipendenti inquadrati nelle Aree Professionali o Quadri Direttivi ai quali si applica il contratto di secondo livello del Gruppo Cassa Centrale Banca;
- Decorrenza: 01/01/2024-31/12/2024
- Importo massimo annuo presentabile: € 5.000,00;
- franchigia annua del 30% con un importo minimo di € 600,00;
- importo rimborsabile (al netto della franchigia) erogato in due tranches:
 - il 30% all'atto della presentazione della richiesta di rimborso;
 - un'ulteriore percentuale entro il mese di marzo dell'anno successivo in base alle residue disponibilità del fondo costituito per tale prestazione.

Con accordo di data 5.5.2025 le parti hanno convenuto di accantonare a riserva l'avanzo di gestione dell'anno 2024 e, a titolo sperimentale, per l'anno 2025, quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) Le Parti concordano di destinare la somma stimata di cui sopra come segue:
 - a. 100€ al check up, ai pacchetti prevenzione e alle spese sanitarie non coperte dal Nomenclatore della Cassa Mutua Nazionale. Le somme disponibili a tale titolo sono cumulabili e fruibili fino al massimo di tre annualità;








- b. 46,00€ alla "Copertura Assicurativa Temporanea Caso Morte", elevando il massimale di indennizzo ad € 50.000,00;
- c. 5,00€ destinati al rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute per l'effettuazione di terapie oncologiche fuori sede con il massimale di € 2.500,00;
- d. La restante parte alla Prestazione Aggiuntiva "Odontoiatrica CCB" già in essere.
- 3) In un'ottica di rafforzamento delle politiche di welfare, le parti si impegnano a reperire ulteriori risorse, attingendo da quanto già stanziato a vario titolo, pari a circa 100,00 € medi pro capite, da destinare alla copertura delle spese di cui alla lettera a. che precede con le medesime modalità di fruizione.
- 4) Le risorse di cui al presente accordo saranno destinate anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Mutua Trentina che definirà le prestazioni in coerenza con le finalità di cui sopra.
- 5) Le prestazioni sanitarie di cui al presente accordo sono destinate a tutti i dipendenti delle BCC e delle Aziende aderenti al Gruppo. Sono fatte salve le vigenti previsioni della contrattazione regionale in tema di medicina preventiva.
- 6) I lavoratori destinatari nel 2024 di analoghe prestazioni di natura regionale potranno accedere alle prestazioni di cui al presente accordo previa formale comunicazione alle Parti firmatarie da parte della Federazione/Associazione locale e relativo versamento della piena contribuzione alla sezione di gruppo della Cassa Mutua per l'intero anno 2025.

**** * * * * *

- Nel 2025, con le modalità sopra indicate, sono confluiti nella sezione delle prestazioni aggiuntive di Gruppo Cassa Centrale Banca anche le Banche ed Aziende facenti capo alle Regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Campania nonché, la sezione aziendale di Banca del Territorio Lombardo (BTL).
- Le parti devono dunque definire la percentuale della seconda tranche di rimborso della prestazione Aggiuntiva "Odontoiatrica CCB", da erogare entro il mese di marzo 2026, in base alle residue disponibilità del fondo costituito per tale prestazione.
- Le verifiche effettuate in sede tecnica sull'andamento della sezione di Gruppo (entrate / uscite) sulla base dei dati forniti dalla Cassa Mutua Nazionale, hanno registrato sufficienti disponibilità del fondo costituito per la Prestazione Aggiuntiva "Odontoiatrica CCB" per liquidare l'intera somma rimborsabile - al netto della franchigia - pari al 70%, oltre a quella già effettuata del 30%.

**** * * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;



- 2) Le Parti concordano di liquidare ai destinatari utilizzatori della prestazione odontoiatrica l'intera somma rimborsabile al netto della franchigia. Per questo le parti danno mandato alla Cassa Mutua Nazionale di procedere al rimborso del rimanente 70%.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 17 marzo 2026

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo
Italiano SpA

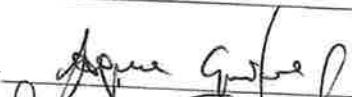


La Delegazione sindacale di Gruppo:

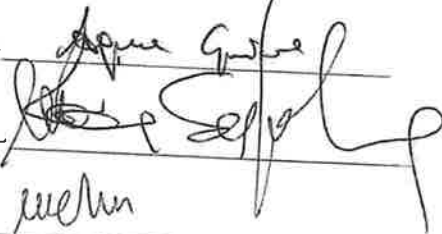
F.A.B.I.



F.I.R.S.T. CISL



F.I.S.A.C./CGIL



UILCA



UGL CREDITO

